



COMUNE DI VALSTAGNA
Provincia di Vicenza

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 01-07-2013

OGGETTO: Annullamento della determinazione area tecnica n. 59 del 27/05/2013, revoca dell'aggiudicazione definitiva e nuova aggiudicazione provvisoria dei lavori di "Valorizzazione turistica, ambientale e paesaggistica dei geositi nel territorio tra l'Altopiano dei Sette Comuni e la Valbrenta – opere stradali".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n.147 del 16.07.1999 e n.167 del 14.08.2002, con le quali è stato approvato il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n.58 del 25.07.2012, con la quale sono state attribuite ai responsabili dei Servizi le necessarie risorse per il funzionamento dei servizi comunali;
- Visto il Decreto del Sindaco in data 24.12.2010, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile della posizione organizzativa relativa all'area tecnica ed attribuiti i compiti previsti dai commi 1-2-3 dell'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- Vista la propria precedente determinazione n. 59 del 27/05/2013, con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di "Valorizzazione turistica, ambientale e paesaggistica dei geositi nel territorio tra l'Altopiano dei Sette Comuni e la Valbrenta – opere stradali", alla ditta Peruffo Maurizio Girolamo di Brogliano, sulla scorta del verbale di aggiudicazione provvisoria, che aveva determinato la seguente graduatoria:

	DITTA:	PREZZO
1	PERUFFO MAURIZIO GIROLAMO	264.854,93
2	Costruzioni LAZZAROTTO S.r.l.	271.741,70
3	GHELLER S.R.L.	280.149,15
4	BATTAGLIN COSTRUZIONI s.r.l.	281.623,54
5	BORTOLAZZO EGIDIO s.r.l.	283.547,37
6	GELMINI COSTRUZIONI S.R.L.	288.913,61

- Visto l'avviso di gara esperita n. 184 reg. atti pubb. del 28/05/2013;
- Vista la comunicazione PEC n. 2903 del 28/05/2013, con la quale è stata effettuata la comunicazione circa l'avvenuta aggiudicazione alle ditte partecipanti, così come previsto dall'art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006;
- Vista la comunicazione n. 3344 del 19/06/2013, con la quale è stata data comunicazione via PEC alla ditta aggiudicataria dell'avvenuta aggiudicazione, con la richiesta della documentazione necessaria alla stipula del contratto d'appalto, che non ha ancora avuto luogo;
- Visto che in data 19/06/2013 al n. 3334 di prot., è pervenuta da parte dell'Impresa Costruzioni Lazzarotto s.r.l., assistita dagli Avvocati Elisabetta Cardello e Andrea Giuman, un'istanza di annullamento per autotutela del provvedimento di aggiudicazione definitiva su-richiamato, motivata dal fatto, che contrariamente alla stessa Impresa Lazzarotto, l'impresa Peruffo, prima classificata, non aveva allegato all'offerta l'indicazione circa l'importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico od aziendale, così come previsto dall'art. 86 comma 3bis e 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006;
- Vista la nota di questo ufficio n. 3396 del 21/06/2013, trasmessa via PEC all'impresa Peruffo, con la quale, si dava conto delle eccezioni sollevate dall'impresa Lazzarotto, assegnando un termine di sette giorni, scadente il 27/06/2013 per la proposizione di eventuali indicazioni contrarie, che a tutt'oggi non sono pervenute;
- Atteso che la lettera n. 1141 del 20/02/2013, con la quale è stata avviata la procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori, non riportava tra i documenti la cui assenza comporta l'automatica esclusione dalla gara, quello relativo all'indicazione dei costi della sicurezza intrinseci od aziendali;
- Eseguita, anche sulla scorta di quanto contenuto nella richiesta di annullamento presentata dalla ditta Costruzioni Lazzarotto, un'approfondita ricerca dalla quale emerge che la recente ed ormai univoca giurisprudenza in materia, sia a livello di T.A.R. che di Consiglio di Stato (vedi ad

esempio sentenza n. 4622 del 28/08/2012), ritiene che l'omessa indicazione dei costi per la sicurezza aziendale, ancorchè non espressamente prevista e richiesta dal bando/lettera di invito, determina di per se stessa l'esclusione dalla gara e ciò "sul fondamentale rilievo del carattere immediatamente precettivo delle norme di legge che tali costi prescrivono di indicare distintamente, idonee come tali ad eterointegrare le regole della singola gara....(testuale dalla già citata sentenza C.d.S.)";

- Ritenuta pertanto fondata la motivazione addotta dall'Impresa Costruzioni Lazzarotto s.r.l., per richiedere l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva di che trattasi;
- Effettuato un nuovo controllo accurato della documentazione presentata dalla ditte partecipanti alla gara, dalla quale è emerso, che oltre alla ditta Peruffo Maurizio Girolamo, anche le ditte Bortolazzo Egidio s.r.l. e Gheller s.r.l. hanno omesso l'indicazione dei costi della sicurezza aziendali e vanno quindi ugualmente escluse dalla gara;
- Visto che in data 28/06/2013 al n. 3484 di prot., è pervenuto un ricorso al T.A.R. Veneto, con il quale l'Impresa Costruzioni Lazzarotto s.r.l., assistita dagli Avvocati Cardello e Giuman, chiede l'annullamento della determinazione n. 59 del 27/05/2013 e l'affidamento dell'appalto alla stessa, con le motivazioni già note;
- Visto l'art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006;
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Visto il vigente Regolamento di contabilità ;

DETERMINA

1. Di annullare la propria precedente determinazione n. 59 del 27/05/2013, con la quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria della gara per l'aggiudicazione dei lavori di "Valorizzazione turistica, ambientale e paesaggistica dei geositi nel territorio tra l'Altopiano dei Sette Comuni e la Valbrenta – opere edili", che aveva visto **aggiudicatario l'Impresa Peruffo Maurizio Girolamo**, con sede a Brogliano via dell'Artigianato n. 25 int. 2, in quanto l'impresa stessa non aveva indicato nell'offerta il costo della sicurezza da rischio specifico od aziendale, come invece prescritto dall'art. 86 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006.
2. Di escludere dalla gara e per lo stesso motivo, oltre alla già citata impresa Peruffo Maurizio Girolamo, anche le ditte Bortolazzo Egidio s.r.l. e Gheller s.r.l..
3. Di procedere ad una nuova aggiudicazione provvisoria dei lavori con la graduatoria che segue:

	DITTA:	PREZZO
1	Costruzioni LAZZAROTTO S.r.l.	271.741,70
2	BATTAGLIN COSTRUZIONI s.r.l.	281.623,54
3	GELMINI COSTRUZIONI S.R.L.	288.913,61
	PERUFFO MAURIZIO GIROLAMO	esclusa
	GHELLER S.R.L.	esclusa
	BORTOLAZZO EGIDIO S.R.L.	esclusa

4. Di avviare, sulla scorta della nuova aggiudicazione provvisoria, gli accertamenti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
5. Di trasmettere la presente determinazione a tutte le imprese partecipanti alla gara.



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Geom. BERTONCELLO DIONISIO)

(Handwritten signature of Geom. Bertoncello Dionisio)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
E DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che il presente provvedimento soddisfa il requisito della regolarità contabile e che la spesa trova copertura nel bilancio, come evidenziato nel provvedimento stesso.

Valstagna,

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(Moro Christian)

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Assunto impegno n. _____ Esercizio _____ per € _____

Assunto impegno n. _____ Esercizio _____ per € _____

Assunto impegno n. _____ Esercizio _____ per € _____

Assunto impegno n. _____ Esercizio _____ per € _____

Assunto impegno n. _____ Esercizio _____ per € _____

Assunto impegno n. _____ Esercizio _____ per € _____

Assunto impegno n. _____ Esercizio _____ per € _____

Registrato accertamento n. _____ Esercizio _____ per € _____

Registrato accertamento n. _____ Esercizio _____ per € _____

Registrato accertamento n. _____ Esercizio _____ per € _____